



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria/Contratti

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di accoglienza, in provincia di Brindisi, dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale

ART. 1
Servizi Minimi Garantiti

I soggetti aggiudicatari (in seguito gestori) si impegnano ad assicurare, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Prefettura/UTG di Brindisi (in seguito Prefettura), i servizi di prima accoglienza presso le strutture indicate in sede di gara, assicurando i servizi di seguito elencati:

1) Servizio di gestione amministrativa

- a) Registrazione ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data delle dimissioni, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero delle presenze da trasmettere a mezzo mail/pec alla Prefettura che lo controllerà con la locale Questura;
- b) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

2) Servizio di assistenza generica alla persona

- a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura nonché sull'organizzazione del centro;
- b) Servizio di lavanderia;
- c) Altri servizi di assistenza generica alla persona

3) Servizio di pulizia e igiene ambientale:

Per il servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici.
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

4) Erogazione dei pasti:

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, ect.).



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

5) Fornitura di beni:

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito:

- a) Effetti lettereci adeguati al posto occupato, composti di materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia e quant'altro utile al *comfort* della persona;
- b) Prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico dell'Ente Gestore.
- c) Erogazione del "pocket money" nella misura di € 2,50 pro capite/pro die, fino ad un massimo di € 7.50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di buoni (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessere, biglietti per trasporto pubblico, ect.). Il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.
- d) Erogazione di una tessera/ricarica telefonica di € 15.00 all'ingresso.
- e) Eventuale servizio di trasporto dalla struttura ai presidi sanitari;
- f) A richiesta degli ospiti, servizio di custodia di effetti e risparmi personali.

L'Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, alla Prefettura e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

ART. 2
Servizi Aggiuntivi

Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

- a) Servizio di assistenza linguistica e culturale;
- b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri, e condizione dello straniero;
- c) Sostegno socio-psicologico
- d) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base;
- e) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- f) Assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato "pocket money". Il Gestore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 3

Messa a disposizione della struttura di accoglienza

Il gestore si impegna a garantire l'idoneità per l'uso della struttura di cui alla successiva convenzione, assicurandone l'agibilità e la sicurezza sia strutturale che degli impianti esistenti, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall'uso o da atti vandalici da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

L'Amministrazione potrà eseguire, in qualsiasi momento, i dovuti controlli, al fine di verificare l'adeguatezza della struttura, la corretta gestione delle attività e la regolarità dei servizi erogati.

Il Gestore, per il tramite del responsabile della struttura di cui al successivo articolo, s'impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali adibiti all'accoglienza ed all'assistenza e a porre in essere tutte le azioni necessarie per sottoporre a periodica manutenzione tutti i locali e relativi impianti secondo la normativa vigente.

ART. 4

Responsabile di struttura e personale

Il gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il nominativo del Responsabile della Struttura, quale unico referente ai fini della gestione della medesima, nonché gli eventuali collaboratori che affiancheranno il responsabile nell'attività tecnico-logistica.

Per l'espletamento dei servizi il Gestore assume l'impegno di avvalersi di personale idoneo. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e l'Amministrazione.

ART. 5

Responsabilità

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Il gestore resta responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose imputabili al personale di cui all'art. 4, rimanendo l'Amministrazione sollevata da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti dolosi e/o colposi di questi.

L'Amministrazione è sollevata, altresì, da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Gestore e i terzi.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 6

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il gestore dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica).



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 7
Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni, nonché di far sottoporre i generi alimentari impiegati e distribuiti dal Gestore al controllo delle Autorità Sanitarie competenti. L'Amministrazione svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione della struttura di accoglienza diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi di cui agli artt. 1 e 2 del presente capitolato e dell'esatto adempimento di quant'altro disciplinato con la convenzione sottoscritta.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere settimanalmente e mensilmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il gestore s'impegna a mettere a disposizione qualsiasi dato richiesto necessario per consentire le verifiche di che trattasi ed assicura la collaborazione necessaria per l'efficacia dei compiti di controllo dell'Amministrazione;

ART. 8
Liquidazione dei servizi

La Prefettura, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale, provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti, DURC, etc) nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro secondo il costo pro-capite pro-die indicato.

A tale fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

ART. 9
Spese di gestione ordinaria ed eventuale guardiania

Gli oneri ordinari (utenze per consumi, manutenzioni ordinarie) per la gestione della struttura di accoglienza messa a disposizione dell'Amministrazione sono interamente a carico del Gestore. Sono a carico del Gestore anche le eventuali manutenzioni straordinarie necessarie alla struttura.

ART. 10
Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospiti della struttura devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni contenute nel Codice di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196/03e successive modificazioni ed integrazioni.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 11
Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, che dovrà coprire anche i rischi derivanti da infortuni relativi ai lavoratori e la responsabilità civile per eventuali danni a persone/o cose, anche di terzi, derivanti dall'attività di accoglienza. Eventuali danni ai beni mobili e immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico dell'Ente Gestore.

ART. 12
Penali ed esecuzione in danno

Ove si verificano disservizi per mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto della convenzione - rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio (ovvero lamentati dagli utenti) - è applicata, per ciascun disservizio, una penale tra il 2% e il 10% del canone giornaliero pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze della inadempienza e/o della relativa reiterazione.

La penale, previa formale contestazione scritta al Gestore e dopo valutazione delle eventuali controdeduzioni, è applicata con provvedimento immediatamente esecutivo e trattenuta dal corrispettivo periodico. Le penalità sono notificate al Gestore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. Qualora il Gestore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di procedere alla sua esecuzione mediante l'affidamento ad altre strutture e gli eventuali maggiori costi saranno a totale carico del Gestore.

ART. 13
Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza con semplice preavviso da comunicarsi con Raccomandata A.R. (o pec) e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Costituiscono gravi inadempienze: non avere comunicato tempestivamente l'ingiustificato allontanamento degli ospiti dalla struttura, avere interrotto senza giustificato motivo il servizio; l'aver omesso di eseguire periodiche manutenzioni dei locali, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche; l'aver violato le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; l'aver omesso di segnalare fatti o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o alla struttura.

L'Amministrazione si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., anche di recedere dalla convenzione stipulata.

ART. 14
Cauzione

Il gestore del singolo servizio dovrà costituire garanzia fideiussoria, secondo le modalità stabilite, calcolata sulla base del numero dei cittadini extracomunitari che saranno ospitati e del prezzo offerto in sede di gara.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

I soggetti tenuti alla costituzione di detta fideiussione possono avvalersi della facoltà di riduzione del 50%, prevista all'art. 75 comma 7° del D.lgs. 163/2006.

ART. 15
Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si impegna - entro sette giorni dalla stipula della convenzione - a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto.

ART. 16
Norme di rinvio e foro competente

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda al Capitolato approvato dal Ministero dell'Interno con D.M. 21.11.2008, alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, ove non composte bonariamente, saranno deferite al competente Giudice del Foro di Brindisi.

Brindisi, 5 agosto 2014

*F.to Il Dirigente del Servizio
Albertini*

Il documento firmato in originale è custodito agli atti